

**Condizioni generali per i servizi relativi al sistema dell'incubatore di Vitrolife Group
(Sistemi EmbryoScope e CulturePro)**

1. Ambito di applicazione

- 1.1 Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione (i “**Servizi**”) dei sistemi EmbryoScope e CulturePro eseguiti da o per conto della società di Vitrolife Group contraente (“**Vitrolife**”) saranno soggetti alle presenti Condizioni Generali (le “**Condizioni Generali**”). Eventuali condizioni contrarie o divergenti dalle presenti Condizioni Generali saranno applicabili solo se esplicitamente accettate per iscritto da Vitrolife.
- 1.2 L'obbligo di Vitrolife di fornire i Servizi si applicherà esclusivamente allo strumento (lo “**Strumento**”) per il quale il cliente (il “**Cliente**”) ha versato il canone per i servizi periodico (il “**Canone per i Servizi**”), ed esclusivamente per il periodo coperto dal suddetto canone.

Le presenti Condizioni sostituiscono tutte le precedenti dichiarazioni, garanzie, comunicazioni e accordi riguardanti i servizi relativi al sistema dell'incubatore esistenti tra Vitrolife e il Cliente. Eventuali termini diversi dal contenuto delle presenti Condizioni saranno esclusi e privi di efficacia. In caso di discrepanza tra la conferma d'ordine di Vitrolife e i presenti Termini e condizioni, prevale la formulazione della conferma d'ordine. Vitrolife può modificare in qualsiasi momento le presenti Condizioni con efficacia sugli ordini confermati a decorrere dalla data di variazione.

2. Servizi

- 2.1 I Servizi comprendono quanto segue, fatto salvo sempre i Paragrafi 2.2 e 3:

- a. *la manutenzione programmata sul posto* consistente in regolari interventi di manutenzione preventiva, che comprenderanno la taratura dello Strumento, la sostituzione, nella misura necessaria, di parti a durata limitata identiche o equivalenti a quelle sostituite e la fornitura di un pacchetto di filtri da sostituire nello Strumento da parte del personale del Cliente sei mesi dopo l'ultima visita in loco di Vitrolife. Le parti sostituite saranno di proprietà di Vitrolife.
- b. *la riparazione dei difetti* presenti nello Strumento, inclusa la sostituzione delle parti difettose. In generale, i tempi di risposta sul posto saranno al massimo di 72 ore in Europa e di 96 ore fuori dall'Europa (esclusi i fine settimana o le festività locali) a partire dalla determinazione da parte di Vitrolife della causa del difetto.
- c. *il servizio di assistenza 24 ore su 24* fornito da personale di lingua inglese, tramite un numero telefonico internazionale.
- d. *assistenza e-mail* in inglese. Tempi di risposta di 48 ore (esclusi i fine settimana o le festività locali).
- e. gli aggiornamenti del software alla funzionalità di base del software Vitrolife (ma non di software di terze parti, vedi Paragrafo 3.1 d.) originariamente fornito con lo Strumento, ove ritenuto necessario da Vitrolife. Le modifiche del software che introducono nuove funzionalità nel software originale non rientrano nei Servizi.

- 2.2 Tutti i Servizi relativi ad uno Strumento saranno limitati nel tempo e cesseranno automaticamente come segue:

- a) Per gli incubatori CulturePro ed EmbryoScope i Servizi cesseranno dieci anni dopo la data della prima installazione.
- b) Per la workstation EmbryoViewer e i server VTH, i Servizi cesseranno cinque anni dopo la data di prima installazione. Tuttavia, i Servizi per questi Strumenti cesseranno immediatamente se non sono più collegati ad uno strumento EmbryoScope o CulturePro per il quale i Servizi sono forniti ai sensi delle presenti Condizioni Generali.

- 2.3 Vitrolife si impegna a provvedere all'assistenza e alla manutenzione dello Strumento, in conformità con le esigenze e le richieste del mercato. Di conseguenza, Vitrolife può modificare gli Interventi di assistenza e manutenzione - senza ridurne la qualità - tutte le volte che lo ritiene ragionevolmente necessario. In tal caso, provvederà a informare il Cliente.

2.4 Se il Cliente desidera richiedere i Servizi per uno strumento che non è stato sottoposto a manutenzione e assistenza continua da parte di Vitrolife sin dalla sua prima installazione, ciò è soggetto all'accettazione da parte di Vitrolife che può decidere di fornirli o rifiutarli a propria discrezione. L'accettazione di Vitrolife può essere soggetta a un'ispezione dello Strumento a spese del Cliente. Sulla base dell'ispezione, Vitrolife comunicherà al Cliente la misura in cui sono necessarie riparazioni e manutenzioni preliminari affinché Vitrolife possa accettare l'esecuzione di futuri Servizi per quello Strumento. Se Vitrolife rifiuta di fornire i Servizi ai sensi delle presenti Condizioni Generali, Vitrolife può offrire servizi analoghi su base temporale e materiale.

3. **Attività non incluse nei Servizi**

3.1 Le attività specificate di seguito non sono incluse nei Servizi:

- a. riparazione di danni, difetti o malfunzionamenti dello Strumento o di una sua parte, provocati da (i) incidenti, abuso, uso improprio o errata applicazione dello Strumento o di una sua parte per mano del Cliente o di terzi; (ii) interventi di assistenza o manutenzione effettuati da soggetti diversi dal personale certificato di Vitrolife, ad esclusione della sostituzione annuale dei filtri da parte del cliente in conformità alle istruzioni di Vitrolife; (iii) utilizzo in associazione con apparecchiature, parti, software o sistemi non prodotti o non approvati per iscritto da Vitrolife; (iv) utilizzo e funzionamento non conformi alle istruzioni fornite sul manuale d'uso; (v) modifiche apportate al software o alla configurazione originariamente forniti con lo Strumento; (vi) installazione di programmi software diversi da quelli originariamente forniti con lo Strumento; (vii) incidenti avvenuti per cause di forza maggiore tra cui, a titolo esemplificativo, fulmini, inondazioni, guerre, atti di terrorismo, sommosse (viii) condizioni generali del luogo in cui lo Strumento è installato, come la qualità dell'aria, l'umidità o l'altitudine oppure (ix) altre cause esterne allo Strumento, tra cui interruzioni di energia, malware, atti di pirateria informatica e cyberterrorismo, o difetti delle apparecchiature collegate allo Strumento, anche nel caso in cui Vitrolife abbia approvato tale collegamento.
- b. caricamento o ripristino dei dati perduti. Il Cliente ha l'esclusiva responsabilità di assicurare il back-up esterno di tutti i dati memorizzati nello Strumento.
- c. assistenza relativa alla ricollocazione dello Strumento, o resa necessaria dalla ricollocazione, anche nel caso in cui quest'ultima sia stata accettata da Vitrolife.
- d. aggiornamenti, upgrade e modifiche a software di terze parti non sviluppati da Vitrolife, inclusi, a titolo esemplificativo, i sistemi operativi e i programmi antivirus, indipendentemente dal fatto che tale software di terze parti sia fornito con lo Strumento o installato successivamente.

3.2 Vitrolife fatturerà al Cliente le attività non incluse nei Servizi, sulla base delle spese effettivamente sostenute da Vitrolife, incluse a titolo esemplificativo le spese di lavoro e viaggio. Vitrolife addebiterà la sua normale tariffa oraria per i dipendenti, i consulenti o gli agenti che effettuano l'attività. Se possibile, Vitrolife fornirà al Cliente un preventivo prima dell'esecuzione delle attività non incluse nei Servizi.

4. **Condizioni preliminari per i Servizi**

4.1 Al fine di consentire a Vitrolife di effettuare i Servizi, il Cliente dovrà:

- a. su richiesta ragionevole di Vitrolife, caricare i dati tecnici di log dello Strumento a Vitrolife;
- b. garantire l'accesso allo Strumento sul posto o da remoto, come richiesto da Vitrolife.
- c. informare immediatamente Vitrolife in merito a problemi reali o potenziali connessi allo Strumento;
- d. consentire a Vitrolife il trattamento dei dati salvati nello Strumento nella misura necessaria a eseguire la valutazione, riparazione o manutenzione dello Strumento stesso sul posto o da remoto, ai sensi del Paragrafo 9;
- e. fornire informazioni esaurienti riguardo alle circostanze in cui si è verificato il guasto dello Strumento;
- f. garantire che lo Strumento venga utilizzato unicamente da personale adeguatamente formato; e
- g. nominare come referente per Vitrolife un membro del personale che parli inglese e abbia ricevuto formazione sul funzionamento dello Strumento;
- h. astenersi dal tentare di riparare o interferire in altro modo con lo Strumento, salvo quanto espressamente consentito nelle presenti Condizioni Generali.

4.2 Vitrolife si riserva il diritto di effettuare la manutenzione preventiva nella stessa giornata su tutti gli Strumenti installati nella medesima clinica.

5. Pagamento e adeguamento del Canone per i Servizi

- 5.1 Il Canone per i Servizi copre tutti i costi previsti per l'esecuzione dei Servizi, tra cui il costo della manodopera, tutte le parti con durata limitata e di ricambio e le spese di viaggio.
- 5.2 Vitrolife fatturerà in anticipo al Cliente il Canone per i Servizi relativo a un determinato periodo (il “**Periodo di fatturazione**”). Il termine di pagamento previsto è di 30 giorni. Se Vitrolife non dovesse ricevere il saldo del Canone per i Servizi relativo a un Periodo di fatturazione entro la scadenza, Vitrolife non sarà in alcun modo obbligata a eseguire i Servizi relativi a tale periodo e avrà inoltre la facoltà di cessare la fornitura dei Servizi ai sensi del Paragrafo 10.3. L'eventuale ripresa dei Servizi sarà subordinata al pagamento del relativo Canone per i Servizi e alla procedura descritta al Paragrafo 2.4.
- 5.3 Il Canone per i Servizi viene automaticamente adeguato il 31 dicembre di ogni anno. L'adeguamento viene eseguito in conformità all'aumento annuale (ma non alla diminuzione) da ottobre corrente a ottobre dell'anno successivo nell'indice dei prezzi netti (nettoprisindeks), calcolato da Statistics Denmark, o da un indice dei prezzi netti equivalente generato da un'autorità pubblica centrale nel Paese della società Vitrolife contraente. Vitrolife ha la facoltà di aumentare il Canone per i Servizi ogni anno per motivi propri, con preavviso scritto di tre mesi al Cliente; resta tuttavia inteso che, qualora il Cliente non accetti tale aumento, egli avrà la facoltà di procedere all'interruzione dei Servizi con effetto immediato.

6. Garanzia

- 6.1 Vitrolife completerà o correggerà a titolo gratuito eventuali Servizi che siano stati eseguiti in maniera non idonea. Vitrolife provvederà a sanare i difetti presenti nelle parti di ricambio utilizzate per i Servizi, oppure provvederà a proprie spese alla sostituzione delle parti di ricambio, eccetto nel caso in cui il difetto sia un risultato delle condizioni di cui al Paragrafo 3.
- 6.2 La suddetta garanzia sarà valida per i 90 giorni successivi all'esecuzione dei Servizi non idonei o responsabili del difetto, fermo restando, tuttavia, che la garanzia scadrà sempre quando i Servizi cesseranno ai sensi della Sezione 2.2

7.1 Limitazione di Responsabilità

- 7.1 In nessun caso Vitrolife sarà ritenuta responsabile di lucro cessante, perdita di produzione, o di danni indiretti, speciali, accessori o consequenziali di qualsivoglia natura, tra cui a titolo esemplificativo la perdita di dati, di avviamento, di contratti o trattamenti aggiuntivi eventualmente offerti dal Cliente ai propri pazienti in conseguenza a un ritardo nell'esecuzione dei Servizi, di un difetto o di un presunto difetto nello Strumento o nell'esecuzione dei Servizi.
- 7.2 La responsabilità complessiva di Vitrolife non potrà superare in nessun caso l'importo corrispondente al Canone per i Servizi annuale versato dal Cliente.

8. Subappaltatori

- 8.1 Vitrolife può incaricare subappaltatori per l'esecuzione dei Servizi. Vitrolife sarà responsabile delle azioni e delle omissioni dei propri subappaltatori come se i Servizi fossero stati eseguiti da Vitrolife stessa.

9. Trattamento dei dati da parte di Vitrolife

- 9.1 Ai fini dell'esecuzione dei Servizi, Vitrolife può accedere ai dati personali del Cliente (i "Dati") salvati nello Strumento.

Il trattamento dei Dati da parte di Vitrolife può comprendere (i) l'accesso allo Strumento del Cliente da remoto su esplicita autorizzazione del Cliente in ciascun caso, (ii) la copia del software, inclusa la copia dei Dati ai fini della valutazione, riparazione o manutenzione offline del software installato nello Strumento, con consenso esplicito del Cliente in ciascun caso e (iii) l'accesso diretto allo Strumento in relazione alle visite sul posto.

Il trattamento dei dati personali da parte di Vitrolife in relazione all'esecuzione dei Servizi è soggetto al Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) denominato “GDPR”.

Nell'esecuzione dei Servizi Vitrolife sarà un responsabile del trattamento dei Dati Personali per conto del Cliente che è il titolare del trattamento. Il trattamento dei Dati Personali da parte di Vitrolife sarà regolato secondo le condizioni dell'accordo sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato I del presente

documento. In caso di discrepanze tra le presenti Condizioni Generali e l'accordo sul trattamento dei dati, l'accordo sul trattamento dei dati prevarrà in relazione al trattamento dei Dati Personali.

Se il Cliente si trova al di fuori dello Spazio Economico Europeo, in un paese per il quale la Commissione Europea non ha emesso una decisione di adeguatezza, non solo l'Allegato I ma anche l'Allegato II, le Clausole Contrattuali Tipo della Commissione Europea modulo 4 si applicheranno a qualsiasi trasferimento di Dati Personali da Vitrolife al Cliente.

10. Periodo di validità, terminazione e sospensione

- 10.1 Il Cliente ha la facoltà di recedere dal contratto per i Servizi relativo a qualsiasi Strumento senza giusta causa, con preavviso scritto di tre (3) mesi rispetto all'ultimo giorno del Periodo di fatturazione. Nel caso in cui il Cliente non receda dal contratto per i Servizi, Vitrolife fatturerà in automatico al Cliente un nuovo Periodo di fatturazione.
- 10.2 Il Cliente ha la facoltà di risolvere il contratto per i Servizi con effetto immediato (a) in conformità al Paragrafo 5.3; oppure (b) in caso di sostanziale o ripetuto inadempimento da parte di Vitrolife degli obblighi previsti dalle presenti Condizioni e non vi ponga entro due (2) settimane dalla ricezione della diffida ad adempiere da parte del Cliente. Se la risoluzione di cui al Paragrafo 10.2 dovesse avvenire durante un Periodo di fatturazione, Vitrolife provvederà al rimborso di un importo proporzionale del Canone per i Servizi corrisposto dal Cliente per tale Periodo di fatturazione.
- 10.3 Vitrolife si riserva il diritto di sospendere o terminare i Servizi con effetto immediato in caso di violazione delle presenti Condizioni Generali da parte del Cliente, incluso, a titolo esemplificativo, il caso in cui il Cliente non paghi puntualmente il Canone per i Servizi (vedi Sezione 5.2) o non rispetti le condizioni preliminari per i Servizi (vedi sezione 4); tuttavia, la cessazione potrà avvenire solo a seguito di un preavviso scritto di Vitrolife che indichi che i Servizi saranno terminati se il Cliente non porrà rimedio alla violazione entro un periodo di tempo minimo di due (2) settimane.
- 10.4 Se Vitrolife ritiene che la sicurezza del suo personale possa essere messa a rischio durante la manutenzione sul posto, Vitrolife può, a sua discrezione, sospendere i servizi fino a quando non viene assicurata la sicurezza del suo personale. Se la durata della sospensione è superiore a tre (3) mesi, Vitrolife potrà interrompere i Servizi con effetto immediato mediante comunicazione scritta al Cliente.
- 10.4 A meno che non vengano interrotti prima, tutti i Servizi per uno Strumento termineranno automaticamente in conformità con il paragrafo 2.2.

11. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Nessuna delle parti sarà responsabile nei confronti dell'altra per eventuali inadempienze o ritardi nell'esecuzione dei propri obblighi ai sensi del presente Accordo o per altre condizioni qui citate, a eccezione del pagamento dei servizi commissionati, nel momento in cui dovessero verificarsi ritardi o inadempienze causati da scioperi, interruzioni del lavoro, serrate o altri problemi lavorativi, incendi, inondazioni, rivolte, sommosse civili, incidenti, atti di qualsiasi autorità governativa o locale, pandemie, atti terroristici o del nemico pubblico, o da qualsiasi altra causa al di là del ragionevole controllo della parte interessata.

La parte impossibilitata ad adempiere per cause di forza maggiore deve informare immediatamente l'altra parte.

Se l'impedimento dovuto a causa di forza maggiore dovesse perpetrarsi per più di novanta (90) giorni, l'altra parte, come unico rimedio, avrà il diritto di interrompere i servizi con effetto immediato.

12. Legge applicabile e foro competente

- 12.1 I presenti Termini generali saranno formulati e regolati in conformità con la legge applicabile presso la sede dell'azienda contraente Vitrolife. I tribunali dotati di giurisdizione sulla sede dell'azienda contraente Vitrolife si occuperanno di dirimere eventuali controversie derivanti dagli accordi regolati dai presenti Termini generali. Vitrolife può intentare un'azione legale anche in altri fori competenti, purché dotati di giurisdizione sul Cliente.

Allegato I - Accordo sul trattamento dei dati come parte integrante delle CGC

Allegato II - Per i trasferimenti internazionali di dati Modulo 4 delle Clausole Contrattuali Tipo della Commissione Europea (da responsabile a titolare)

ALLEGATO I: Accordo sul trattamento dei dati tra Vitrolife Group in qualità di responsabile del trattamento dei dati e il Cliente in qualità di titolare del trattamento dei dati con sede nell'UE/SEE in relazione alla prestazione di servizi relativi ai sistemi del cliente EmbryoScope™ e/o CulturePro™. I servizi sono descritti nel contratto di manutenzione annuale tra il cliente e la società Vitrolife contraente e nelle Condizioni Generali per i servizi relativi al sistema dell'incubatore di Vitrolife Group.

SEZIONE I

Clausola 1. Scopo e ambito di applicazione

(a) Lo scopo del presente Accordo sul trattamento dei dati, basato sulle Clausole Contrattuali Tipo¹ è quello di garantire il rispetto dell'**Articolo 28 (3) e (4) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.**

(b) I titolari del trattamento e i responsabili del trattamento di cui all'Allegato I hanno accettato le presenti clausole al fine di garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 e/o dell'articolo 29, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/1725.

(c) Le presenti clausole si applicano al trattamento dei dati personali specificato all'Allegato II.

(d) Gli Allegati da I a IV costituiscono parte integrante delle clausole.

(e) Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725.

(f) Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725.

Clausola 2. Invariabilità delle clausole

(a) Le parti si impegnano a non modificare le clausole se non per aggiungere o aggiornare informazioni negli Allegati.

(b) Ciò non impedisce alle parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti clausole in un contratto più ampio o di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le

presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 3. Interpretazione

(a) Quando le presenti clausole utilizzano i termini definiti, rispettivamente, nel regolamento (UE) 2016/679 o nel regolamento (UE) 2018/1725, tali termini hanno lo stesso significato di cui al regolamento interessato.

(b) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725, rispettivamente.

(c) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679, o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 4. Gerarchia

In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Clausola 5. Clausola di adesione successiva

(a) Qualunque entità che non sia parte delle presenti clausole può, con l'accordo di tutte le parti, aderire alle presenti clausole in qualunque momento, in qualità di titolare del trattamento o di responsabile del trattamento, compilando gli allegati e firmando l'Allegato I.

(b) Una volta compilati e firmati gli allegati di cui alla lettera (a), l'entità aderente è considerata parte delle presenti clausole e ha i diritti e gli obblighi di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento, conformemente alla sua designazione nell'Allegato I.

(c) L'entità aderente non ha diritti od obblighi derivanti a norma delle presenti clausole per il periodo precedente all'adesione.

SEZIONE II – OBBLIGHI DELLE PARTI

Clausola 6. Descrizione del trattamento

I dettagli dei trattamenti, in particolare le categorie di dati personali e le finalità del trattamento per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento, sono specificati nell'Allegato II.

Clausola 7 Obblighi delle parti

7.1. Istruzioni

(a) Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o

¹ Clausole Contrattuali Tipo per i responsabili e i titolari del trattamento nell'UE/SEE (europa.eu)

nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento. In tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il titolare del trattamento può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate.

(b) Il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, le istruzioni del titolare del trattamento violino il regolamento (UE) 2016/679 o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

7.2. Limitazione delle finalità

Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento di cui all'Allegato II, salvo ulteriori istruzioni del titolare del trattamento.

7.3. Durata del trattamento dei dati personali

Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell'Allegato II.

7.4. Sicurezza del trattamento

(a) Il responsabile del trattamento mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'Allegato III per garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati.

(b) Il responsabile del trattamento concede l'accesso ai dati personali oggetto di trattamento ai membri del suo personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Il responsabile del trattamento garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ricevuti si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

7.5. Dati sensibili

- Se il trattamento riguarda dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati ("dati sensibili"), il responsabile del trattamento applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari.

7.6 Documentazione e rispetto

(a) Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole.

(b) Il responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole.

(c) Il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal regolamento (UE) 2016/679. Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del responsabile del trattamento.

(d) Il titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.

(e) Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

7.7. Ricorso a sub-responsabili del trattamento

(a) **AUTORIZZAZIONE SCRITTA GENERALE: Il responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del titolare del trattamento per ricorrere a sub-responsabili del trattamento dall'elenco nell'Allegato IV.** Il responsabile del trattamento informa specificamente per iscritto il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento con un anticipo di almeno 15 giorni, dando così al titolare del trattamento tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento in questione. Il responsabile del trattamento fornisce al titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.

(b) Qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il responsabile del trattamento si assicura che il sub-responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del regolamento (UE) 2016/679.

(c) Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

(d) Il responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile nei confronti del titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento notifica al titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

(e) Il responsabile del trattamento concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale - qualora il responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente - il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

7.8. Trasferimenti internazionali

(a) Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del responsabile del trattamento è effettuato soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679.

(b) Il titolare del trattamento conviene che, qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento conformemente alla clausola 7.7 per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del titolare del trattamento) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del regolamento (UE) 2016/679, il responsabile del trattamento e il sub-responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679 utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

Clausola 8. Assistenza al titolare del trattamento

(a) Il responsabile del trattamento notifica prontamente al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal titolare del trattamento.

(b) Il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempire agli obblighi di cui alle lettere (a) e (b), il responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del titolare del trattamento.

(c) Oltre all'obbligo di assistere il titolare del trattamento in conformità della clausola 8(b), il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento:

(1) l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali ("valutazione d'impatto sulla protezione dei dati") qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

(2) l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;

(3) l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il titolare del trattamento qualora il responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;

(4) gli obblighi di cui all'articolo 32 regolamento (UE) 2016/679.

(d) Le parti stabiliscono nell'Allegato III le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il titolare del trattamento nell'applicazione della presente clausola, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta.

Clausola 9. Notifica di una violazione dei dati personali

In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento coopera con il titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli Articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679, ove applicabile, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento.

9.1 Violazione riguardante dati trattati dal titolare del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal titolare del trattamento, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento:

(a) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso/(a meno che sia improbabile che

la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche);

(b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'Articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno:

- (1) la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- (2) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- (3) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

(c) nell'adempire, in conformità dell'Articolo 34 del regolamento (UE) 2016/679, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

9.2 Violazione riguardante dati trattati dal responsabile del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno:

- (a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
- (b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
- (c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite

successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

Le parti stabiliscono nell'Allegato III tutti gli altri elementi che il responsabile del trattamento è tenuto a fornire quando assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi che incombono al titolare del trattamento a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679.

SEZIONE III – DISPOSIZIONI FINALI

Clausola 10. Inosservanza delle Clausole e risoluzione

(a) Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, qualora il responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il titolare del trattamento può dare istruzione al responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o fino a quando il contratto non venga risolto. Il responsabile del trattamento informa prontamente il titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

(b) Il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:
(1) il trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento sia stato sospeso dal titolare del trattamento in conformità della lettera (a) non venga ripristinato il rispetto delle presenti clausole entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;

(2) il responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679;

(3) il responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del regolamento (UE) 2016/679.

(c) Il responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili in conformità della clausola 7.1, lettera (b), il titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.

(d) Dopo la risoluzione del contratto il responsabile del trattamento, a scelta del titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il

responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

ALLEGATO I

Elenco delle parti

Titolare/i del trattamento:

Nome: Il Cliente di Vitrolife Group che ha stipulato il contratto di manutenzione annuale con una società Vitrolife

Indirizzo: L'indirizzo del Cliente di Vitrolife indicato nel contratto di manutenzione annuale

Firma e data di adesione: Per queste clausole non è necessaria la firma. Esse sono parte integrante delle Condizioni generali per i servizi relativi al sistema dell'incubatore di Vitrolife Group. Pertanto, la conclusione delle Condizioni generali per i servizi relativi al sistema dell'incubatore di Vitrolife Group costituirà anche la conclusione di queste Clausole.

Responsabile/i del trattamento:

1. Nome: La società di Vitrolife Group che è la parte contraente del contratto di manutenzione annuale con il Cliente

Indirizzo: L'indirizzo della società Vitrolife contraente come indicato nel contratto di manutenzione annuale.

Persona di riferimento: Coordinatore della protezione dei dati, dataprotection@vitrolife.com

Firma e data di adesione: Per queste clausole non è necessaria la firma. Esse sono parte integrante delle Condizioni generali per i servizi relativi al sistema dell'incubatore di Vitrolife Group. Pertanto, la conclusione delle Condizioni generali per i servizi relativi al sistema dell'incubatore di Vitrolife Group costituirà anche la conclusione di queste Clausole.

ALLEGATO II

Descrizione del trattamento²

1. *Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati*

- Utenti dei sistemi dell'incubatore
- Pazienti del titolare/responsabile del trattamento

2. *Categorie di dati personali trattati*

a. *Dati personali relativi agli utenti dei sistemi dell'incubatore:*

- Nome
- Indirizzo e-mail
- Numero di telefono e prefisso nazionale
- Indirizzo IP
- Iniziali
- Nome dell'organizzazione

b. *Dati personali registrati dal titolare del trattamento sui pazienti del sistema dell'incubatore, compresi i dati sensibili:*

- Nome
- Indirizzo e-mail
- Numero di telefono e prefisso nazionale
- Data di nascita
- Sesso
- Indirizzo
- Dati medici/sanitari come variabili fisiologiche e risultati di laboratorio. È stato stabilito un livello di sicurezza elevato come impostazione predefinita.

3. *Natura del trattamento*

L'accesso ai dati personali è ottenuto dal responsabile del trattamento in relazione alla riparazione e alla manutenzione del software e dell'hardware del sistema dell'incubatore. Secondo le istruzioni del titolare del trattamento, il responsabile può spostare, copiare o trasferire i dati personali memorizzati nel sistema dell'incubatore.

4. *Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare/responsabile del trattamento*

² In caso di modifica dell'attività di trattamento o se il titolare del trattamento impartisce altre istruzioni al responsabile del trattamento, le parti lo registrano per iscritto

Riparazione e manutenzione del sistema dell'incubatore da remoto e in loco. Risoluzione dei problemi tramite l'helpdesk di Vitrolife A/S.

5. Durata del trattamento

Il trattamento continuerà per tutta la durata dell'accordo tra le parti in merito ai servizi del responsabile del trattamento che includono il trattamento dei dati personali. Il trattamento non è continuo, ma avviene in maniera specifica in base alle

esigenze del titolare del trattamento e al programma di manutenzione del sistema dell'incubatore. Il responsabile del trattamento può accedere ai dati personali solo previa autorizzazione del titolare del trattamento. Al termine di ogni attività di riparazione o manutenzione, l'accesso ai dati personali viene interrotto e il responsabile del trattamento può accedervi nuovamente solo tramite una nuova autorizzazione del titolare del trattamento. Normalmente, un'attività di riparazione o manutenzione dura meno di un'intera giornata lavorativa.

ALLEGATO III

Misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati

Riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e servizi di trattamento

1. I dipendenti o altre persone che lavorano all'interno di Vitrolife Group sono vincolati da accordi di riservatezza
2. I dipendenti che accedono ai dati dei clienti sono soggetti a rigorosi obblighi di riservatezza e sono istruiti a trattare i dati solo per lo scopo descritto dal cliente
3. Esistono procedure che garantiscono che le persone che hanno accesso ai dati personali abbiano un account di accesso individuale
4. La politica del minimo accesso è implementata e seguita
5. L'accesso ai dati personali viene registrato per la tracciabilità
6. I dati personali archiviati sono sottoposti a backup automatico su base regolare
7. Procedure, politiche e piani in atto per garantire l'integrità e la disponibilità continua, ad esempio un piano di continuità aziendale e di ripristino d'emergenza
8. Schema di backup per mantenere i backup delle risorse aziendali.
 - a. Backup giornaliero del mainframe con un tempo di conservazione di 30 giorni.
 - b. Backup trimestrale del mainframe con conservazione per tre trimestri.
 - c. Backup annuale del mainframe con conservazione per 2 anni.
9. I backup sono protetti da una protezione fisica o da una crittografia AES a 256 bit
10. Sistema di monitoraggio degli accessi non autorizzati (o dei tentativi di accesso) ai dispositivi e ai sistemi di Vitrolife Group, ad esempio un firewall
11. I dati dei clienti relativi a casi chiusi (Helpdesk) non più necessari vengono cancellati da tutti gli archivi

Sicurezza dei dati

12. Traffico e comportamento degli end-point attraverso avvisi di protezione degli end-point
13. Protezione avanzata dalle minacce e monitoraggio dei dispositivi (hardware e software)
14. Traffico di rete attraverso i firewall
15. Patch e aggiornamenti automatici delle applicazioni critiche definite
16. Rilevamento di comportamenti e modelli devianti sugli end-point
17. Rilevamento di anomalie con scansione continua e avvisi su dispositivi, servizi e applicazioni gestiti e sul comportamento degli utenti
18. Copertura delle nuove vulnerabilità scoperte
19. Servizio SOC implementato per il monitoraggio e il rilevamento 24/7/365

Identificazione dell'utente, autorizzazione e sicurezza dell'accesso

20. I dati personali possono essere consultati solo da persone identificate e autorizzate
21. L'accesso ai dati, al backup e all'infrastruttura è consentito solo a persone selezionate, formate e autorizzate.

22. L'accesso è concesso solo per le finalità descritte nell'accordo con il cliente
23. L'accesso viene concesso solo dopo l'approvazione del manager diretto e/o del responsabile generale
24. La politica delle password garantisce che solo le persone identificate e autorizzate abbiano accesso ai dati personali
25. Tutti i dati e i dispositivi devono essere protetti da una password forte, dall'autenticazione multifattoriale (MFA) o da altre impostazioni di sicurezza
26. Rimozione dell'accesso ai dati da parte degli utenti quando non è più necessario
27. L'accesso ai dati e i diritti degli utenti vengono rivisti e verificati regolarmente
28. Accesso limitato al computer locale
29. Uso controllato di programmi di utilità privilegiati
30. Limitazione per i software che richiedono privilegi amministrativi. L'accesso amministrativo temporaneo può essere concesso su richiesta
31. Crittografia dei dischi rigidi locali

Protezione dei dati durante la trasmissione e l'archiviazione

32. Protezione degli end-point su computer, laptop e server, come antivirus/antimalware, firewall con regole rigorose, crittografia hardware
33. Durante la trasmissione e l'archiviazione dei dati viene utilizzata la crittografia AES a 256 bit
34. I server che conservano i dati personali archiviati elettronicamente sono situati in locali protetti dal punto di vista logico e fisico
35. L'accesso ai dati personali archiviati è consentito solo a persone identificate e autorizzate e l'accesso deve essere registrato L'accesso deve richiedere una password, MFA (o una key card se i dati sono archiviati fisicamente in armadi)
36. Trasmissione dei dati dei clienti tramite TeamViewer o metodo di accesso definito dal cliente
37. I dati delle indagini che possono contenere PatientID vengono anonimizzati ed eliminati dopo la chiusura dell'indagine
38. I file di log del sistema vengono creati quando il sistema è in uso e non contiene dati dei pazienti. I file di registro contengono solo "Avvertenze-Info-Errori"
39. I file di log vengono archiviati in Sharepoint durante la risoluzione dei problemi
40. I dati trasferiti a Sharepoint sono protetti dal controllo degli accessi e sono destinati esclusivamente a scopi investigativi. Qualsiasi trasferimento di dati personali richiede l'approvazione del cliente prima del trasferimento.

Sicurezza fisica dei luoghi in cui vengono trattati i dati personali

41. Solo le persone identificate e autorizzate hanno accesso ai locali in cui vengono elaborati e/o salvati i dati personali
42. Gli uffici, gli armadietti, i computer portatili ecc. contenenti dati personali devono essere protetti, ad esempio con un lucchetto o un codice di accesso. I dati personali devono essere chiusi a chiave dopo l'orario di lavoro
43. Le stanze dei server, comprese le apparecchiature, i cavi e così via, sono protette da misure fisiche sufficienti

Rilevamento delle minacce, vulnerabilità e gestione degli incidenti

44. Identificazione dei dispositivi connessi alla rete
45. Agenti di valutazione del rischio: per identificare le vulnerabilità di applicazioni o servizi dei dispositivi
46. Scansione continua delle vulnerabilità di dispositivi, applicazioni e servizi
47. IT Governance framework per applicare gli standard di sicurezza a fornitori, appaltatori e altri dipendenti. (es. NDA, accordi di protezione dei dati)
48. Procedura definita di risposta alle violazioni dei dati personali e agli incidenti
49. L'analisi post incidente porta a un continuo miglioramento del quadro e delle procedure.

63. Il Responsabile del trattamento dovrà disporre di un piano d'azione e di una procedura di comunicazione in caso di violazione dei dati e/o di incidente che influisca sulla continuità aziendale

ALLEGATO IV: ELENCO DEI SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento ha autorizzato il ricorso ai seguenti sub-responsabili del trattamento:

Nome del sub-responsabile	Informazioni di contatto	Scopo
Qualsiasi società del gruppo Vitrolife Group	http://www.vitrolifegroup.com/	Fornire servizio di assistenza

Organizzazione

50. Processi, procedure e misure tecniche definite, implementate e valutate per garantire che i dati personali siano trattati in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili, seguendo sempre i principi relativi al trattamento dei dati personali come indicato nell'Art. 5 GDPR come standard minimo.
51. Tutti i dipendenti devono essere formati sul contenuto delle politiche e delle procedure relative alla sicurezza delle informazioni e alla protezione dei dati (compresa la formazione di follow-up su base regolare)
52. Reparto IT centralizzato con piena responsabilità per le reti, le applicazioni comuni del gruppo e tutte le apparecchiature IT di proprietà o collegate all'ambiente IT del gruppo
53. Il responsabile IT di Vitrolife Group approva l'implementazione di tutte le applicazioni, i servizi e le apparecchiature e la loro connessione con il mondo IT
54. La sicurezza informatica è gestita, approvata e impostata dal dipartimento IT di Vitrolife Group.
55. Piano di risposta agli incidenti: regolarmente testato per rispondere efficacemente e mitigare eventuali violazioni dei dati o incidenti di sicurezza
56. Responsabile della protezione dei dati e responsabile della sicurezza informatica
57. Copertura assicurativa per la responsabilità civile informatica presso una compagnia assicurativa affidabile
58. Formazione continua di tutti i dipendenti in materia di sicurezza delle informazioni e protezione dei dati (consapevolezza della privacy)

Politiche

59. Esiste una politica documentata di password complesse e forti a disposizione degli utenti
60. Esistono politiche implementate, ma non solo, per la privacy dei dati, la sicurezza delle informazioni, la gestione degli incidenti e il piano di risposta alle violazioni dei dati

Lavoro a distanza

61. I dispositivi, i software ecc. utilizzati per il lavoro a distanza sono protetti allo stesso modo e con le stesse misure previste per i trattamenti che avvengono presso la sede di Vitrolife Group

Piano di continuità operativa e Piano di Recupero del Disastro

62. Il Responsabile del trattamento deve disporre di un piano di continuità aziendale e di ripristino in caso di disastro, comprensivo di un calendario

ALLEGATO II. CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO PER I TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI QUANDO IL CLIENTE SI TROVA AL DI FUORI DELL'UE/EEA³

SEZIONE I

Clausola 1. Scopo e ambito di applicazione

- (a) Scopo delle presenti clausole contrattuali tipo è garantire il rispetto dei requisiti del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo.
- (b) Le Parti:
- (i) la o le persone fisiche o giuridiche, la o le autorità pubbliche, lo o gli organismi o altri organi (di seguito la o le «entità») che trasferiscono i dati personali, elencate nell'allegato I.A. (di seguito "esportatore"), e
- (ii) la o le entità di un paese terzo che ricevono i dati personali dall'esportatore, direttamente o indirettamente tramite un'altra entità anch'essa parte delle presenti clausole, elencate nell'allegato I.A. (di seguito "importatore")
- hanno accettato le presenti clausole contrattuali tipo (di seguito: "Clausole").
- (c) Le presenti Clausole si applicano al trasferimento di dati personali come specificato nell'Allegato I.B.
- (d) L'appendice delle presenti clausole contenente gli allegati ivi menzionati costituisce parte integrante delle presenti clausole.

Clausola 2. Effetto e invariabilità delle Clausole

- (a) Le presenti clausole stabiliscono garanzie adeguate, compresi diritti azionabili degli interessati e mezzi di ricorso effettivi, in conformità dell'articolo 46, paragrafo 1, e dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 e, per quanto riguarda i trasferimenti di dati da titolari del trattamento a responsabili del trattamento e/o da responsabili del trattamento a responsabili del trattamento, clausole contrattuali tipo in conformità dell'articolo 28, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679, purché non siano modificate, tranne per selezionare il modulo o i moduli appropriati o per aggiungere o aggiornare informazioni nell'appendice. Ciò non impedisce alle parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti clausole in un contratto più ampio e/o di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.
- (b) Le presenti clausole non pregiudicano gli obblighi cui è soggetto l'esportatore a norma del regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 3. Terzi beneficiari

- (a) Gli interessati possono invocare e far valere le presenti Clausole, in qualità di terzi beneficiari, nei confronti dell'esportatore e/o dell'importatore, con le seguenti eccezioni:
- (i) Clausola 1, Clausola 2, Clausola 3, Clausola 6, Clausola 7;
- (ii) Clausola 8 - Modulo 4: Clausola 8.1 (b) e Clausola 8.3(b);
- (iii) Clausola 13;
- (iv) Clausola 15.1(c), (d) ed (e);
- (v) Clausola 16(e);
- (vi) Clausola 18 - Modulo 4: Clausola 18.
- (b) Il paragrafo (a) non pregiudica i diritti degli interessati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 4. Interpretazione

- (a) Quando le presenti clausole utilizzano termini che sono definiti nel regolamento (UE) 2016/679, tali termini hanno lo stesso significato di cui a detto regolamento.
- (b) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.
- (c) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 5. Gerarchia

In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra , le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Clausola 6. Descrizione dei trasferimenti

I dettagli dei trasferimenti, in particolare le categorie di dati personali trasferiti e le finalità per le quali i dati sono trasferiti, sono specificati nell'allegato I.B.

Clausola 7. Clausola di adesione successiva

- (a) Un'entità che non sia parte delle presenti clausole può, con l'accordo delle parti, aderire alle presenti clausole in qualunque momento, in qualità di esportatore o di importatore, compilando l'appendice e firmando l'allegato I.A.
- (b) Una volta compilata l'appendice e firmato l'allegato I.A, l'entità aderente diventa parte delle presenti clausole e ha i diritti e gli obblighi di un esportatore o di un importatore, conformemente alla sua designazione nell'allegato I.A.
- (c) L'entità aderente non ha diritti od obblighi derivanti a norma delle presenti clausole per il periodo precedente all'adesione.

³ Si prega di notare che questo accordo non sostituisce l'Accordo per il trattamento dei dati tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, ma assicura il trasferimento internazionale

SEZIONE II – OBBLIGHI DELLE PARTI

Clausola 8. Garanzie in materia di protezione dei dati

L'esportatore garantisce di aver fatto quanto ragionevolmente possibile per stabilire che l'importatore, grazie all'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate, è in grado di adempiere agli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole.

8.1 Istruzioni

- (a) L'esportatore tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata dell'importatore, che agisce in qualità di titolare del trattamento.
- (b) L'esportatore informa immediatamente l'importatore qualora non sia in grado di seguire tali istruzioni, compreso qualora tali istruzioni violino il regolamento (UE) 2016/679 o altra legislazione dell'Unione o degli Stati membri in materia di protezione dei dati.
- (c) L'importatore si astiene da qualunque azione che impedisca all'esportatore di adempiere ai propri obblighi a norma del regolamento (UE) 2016/679, anche nel contesto di un sub-trattamento o per quanto riguarda la cooperazione con le autorità di controllo competenti.
- (d) Al termine della prestazione dei servizi di trattamento l'esportatore, a scelta dell'importatore, cancella tutti i dati personali trattati per conto dell'importatore e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce all'importatore tutti i dati personali trattati per suo conto e cancella le copie esistenti.

8.2 Sicurezza del trattamento

- (a) Le parti mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati, anche durante la trasmissione, e la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso a tali dati (di seguito «violazione dei dati personali»). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura dei dati personali⁴, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi derivanti dal trattamento per gli interessati e, in particolare, prendono in considerazione la possibilità di ricorrere alla cifratura o alla pseudonimizzazione, anche durante la trasmissione, qualora la finalità del trattamento possa essere conseguita in tal modo.
- (b) L'esportatore assiste l'importatore nel garantire un'adeguata sicurezza dei dati conformemente alla lettera (a). In caso di violazione dei dati personali trattati dall'esportatore a norma delle presenti clausole, l'esportatore informa l'importatore senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione e assiste l'importatore nel porvi rimedio.
- (c) L'esportatore garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla

riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

8.3 Documentazione e rispetto

- (a) Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole.
- (b) L'esportatore mette a disposizione dell'importatore tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alle presenti clausole, e consente e contribuisce alle attività di revisione.

Clausola 9. - Lasciata intenzionalmente in bianco

Clausola 10. Diritti dell'interessato

Le parti dovrebbero prestarsi reciproca assistenza nel rispondere alle richieste di informazioni e alle richieste presentate dagli interessati a norma della legislazione locale applicabile all'importatore o, per il trattamento dei dati da parte dell'esportatore nell'UE, a norma del regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 11. Ricorso

- (a) L'importatore informa gli interessati, in forma trasparente e facilmente accessibile, mediante avviso individuale o sul suo sito web, di un punto di contatto autorizzato a trattare i reclami. Tratta prontamente qualunque reclamo ricevuto da un interessato.

Clausola 12. Responsabilità

- (a) Ciascuna parte è responsabile nei confronti delle altre parti per i danni che essa ha causato loro violando le presenti clausole.
- (b) Ciascuna parte è responsabile nei confronti dell'interessato per i danni materiali o immateriali che essa gli ha causato violando i diritti del terzo beneficiario previsti dalle presenti clausole, e l'interessato ha il diritto di ottenere il risarcimento. Ciò lascia impregiudicata la responsabilità dell'esportatore a norma del regolamento (UE) 2016/679.
- (c) Qualora più di una parte sia responsabile per un danno causato all'interessato a seguito di una violazione delle presenti clausole, tutte le parti responsabili sono responsabili in solido e l'interessato ha il diritto di agire in giudizio contro una qualunque di loro.
- (d) Le parti convengono che, se una delle parti è ritenuta responsabile a norma della lettera (c), essa ha il diritto di reclamare dalle altre parti la parte del risarcimento corrispondente alla loro parte di responsabilità per il danno.
- (e) L'importatore non può invocare il comportamento di un responsabile del trattamento o un sub-responsabile del trattamento per sottrarsi alla propria responsabilità.

Clausola 13. Controllo- Lasciata intenzionalmente in bianco

SEZIONE III – LEGISLAZIONE E OBBLIGHI LOCALI IN CASO DI ACCESSO DA PARTE DI AUTORITÀ PUBBLICHE

Clausola 14. Legislazione e prassi locali che incidono sul rispetto delle clausole

⁴ Compreso il fatto che il trasferimento e l'ulteriore trattamento riguardino o meno dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a

identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati.

- (a) Le parti garantiscono di non avere motivo di ritenere che la legislazione e le prassi del paese terzo di destinazione applicabili al trattamento dei dati personali da parte dell'importatore, compresi eventuali requisiti di comunicazione dei dati personali o misure che autorizzano l'accesso da parte delle autorità pubbliche, impediscono all'importatore di rispettare gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole. Ciò si basa sul presupposto che la legislazione e le prassi che rispettano l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e non vanno oltre quanto necessario e proporzionato in una società democratica per salvaguardare uno degli obiettivi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 non sono in contraddizione con le presenti clausole.
- (b) Le parti dichiarano che, nel fornire la garanzia di cui alla lettera (a), hanno tenuto debitamente conto dei seguenti elementi:
- (i) le circostanze specifiche del trasferimento, tra cui la lunghezza della catena di trattamento, il numero di attori coinvolti e i canali di trasmissione utilizzati; i trasferimenti successivi previsti; il tipo di destinatario; la finalità del trattamento; le categorie e il formato dei dati personali trasferiti; il settore economico in cui ha luogo il trasferimento; il luogo di conservazione dei dati trasferiti;
- (ii) la legislazione e le prassi del paese terzo di destinazione — comprese quelle che impongono la comunicazione di dati alle autorità pubbliche o che le autorizzano ad accedere ai dati — pertinenti alla luce delle circostanze specifiche del trasferimento, nonché le limitazioni e le garanzie applicabili⁵;
- (iii) qualunque garanzia contrattuale, tecnica o organizzativa pertinente predisposta per integrare le garanzie di cui alle presenti clausole, comprese le misure applicate durante la trasmissione e il trattamento dei dati personali nel paese di destinazione.
- (c) L'importatore garantisce che, nell'effettuare la valutazione di cui alla lettera (b), ha fatto tutto il possibile per fornire all'esportatore le informazioni pertinenti e dichiara che continuerà a cooperare con l'esportatore per garantire il rispetto delle presenti clausole.
- (d) Le parti accettano di documentare la valutazione di cui alla lettera (b) e di metterla a disposizione dell'autorità di controllo competente su richiesta.
- (e) L'importatore accetta di informare prontamente l'esportatore se, dopo aver accettato le presenti clausole e per la durata del contratto, ha motivo di ritenere di essere, o essere diventato, soggetto a una legislazione o prassi non conformi ai requisiti di cui alla lettera (a), anche a seguito di una modifica della legislazione del paese terzo o di una misura (ad esempio una richiesta di comunicazione) che indichi un'applicazione pratica di tale legislazione che non è conforme ai requisiti di cui alla lettera (a).
- (f) A seguito di una notifica in conformità della lettera (e), o se ha altrimenti motivo di ritenere che l'importatore non sia più in grado di adempiere agli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, l'esportatore individua prontamente le misure adeguate (ad esempio, misure tecniche o organizzative per garantire la sicurezza e la riservatezza) che egli stesso e/o l'importatore devono adottare per far fronte alla situazione. L'esportatore sospende il trasferimento dei dati se ritiene che non possano essere assicurate garanzie adeguate per tale trasferimento, o su istruzione dell'autorità di controllo competente. In tal caso l'esportatore ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole. Se le parti del contratto sono più di due, l'esportatore può esercitare il diritto di risoluzione soltanto nei confronti della parte interessata, salvo diversamente concordato dalle parti. In caso di risoluzione del contratto in conformità della presente clausola, si applica la clausola 16, lettere (d) ed (e). **Clausola 15. Obblighi dell'importatore in caso di accesso da parte di autorità pubbliche**

15.1

Notifica

- (a) L'importatore accetta di informare prontamente l'esportatore e, ove possibile, l'interessato (se necessario con l'aiuto dell'esportatore) se:
- (i) riceve una richiesta giuridicamente vincolante di un'autorità pubblica, comprese le autorità giudiziarie, a norma della legislazione del paese di destinazione, di comunicare dati personali trasferiti in conformità delle presenti clausole; tale notifica comprende informazioni sui dati personali richiesti, sull'autorità richiedente, sulla base giuridica della richiesta e sulla risposta fornita; o
- (ii) viene a conoscenza di qualunque accesso diretto effettuato, conformemente alla legislazione del paese terzo di destinazione, da autorità pubbliche ai dati personali trasferiti in conformità delle presenti clausole; tale notifica comprende tutte le informazioni disponibili all'importatore.
- (b) Se la legislazione del paese di destinazione vieta all'importatore di informare l'esportatore e/o l'interessato, l'importatore accetta di fare tutto il

⁵ Per quanto riguarda l'impatto della legislazione e delle prassi sul rispetto delle presenti clausole, possono essere presi in considerazione diversi elementi nell'ambito di una valutazione globale. Tali elementi possono includere un'esperienza pratica pertinente e documentata in casi precedenti di richieste di comunicazione da parte di autorità pubbliche, o l'assenza di tali richieste, per un periodo di tempo sufficientemente rappresentativo. Si tratta in particolare di registri interni o altra documentazione, elaborati su base continuativa conformemente alla dovuta diligenza e certificati a livello di alta dirigenza, sempre che tali informazioni possano essere lecitamente condivise con terzi. Qualora per concludere che all'importatore non sarà

impedito di rispettare le presenti clausole si faccia affidamento su questa esperienza pratica, essa deve essere sostenuta da altri elementi pertinenti e oggettivi, e spetta alle parti valutare attentamente se tali elementi, congiuntamente, abbiano un peso sufficiente in termini di affidabilità e rappresentatività per sostenere tale conclusione. In particolare, le parti devono considerare se la loro esperienza pratica è corroborata e non contraddetta da informazioni disponibili al pubblico, o altrimenti accessibili, e affidabili sull'esistenza o sull'assenza di richieste nello stesso settore e/o sull'applicazione pratica della legislazione, come la giurisprudenza e le relazioni di organi di vigilanza indipendenti.

possibile per ottenere un'esenzione dal divieto, al fine di comunicare al più presto quante più informazioni possibili. Per poterlo dimostrare su richiesta dell'esportatore, l'importatore accetta di documentare di aver fatto tutto il possibile.

- (c) Laddove consentito dalla legislazione del paese di destinazione, l'importatore accetta di fornire periodicamente all'esportatore, per la durata del contratto, quante più informazioni pertinenti possibili sulle richieste ricevute (in particolare, il numero di richieste, il tipo di dati richiesti, la o le autorità richiedenti, se le richieste sono state contestate e l'esito di tali contestazioni ecc.).
- (d) L'importatore accetta di conservare le informazioni di cui alle lettere da (a) a (c) per la durata del contratto e di metterle a disposizione dell'autorità di controllo competente su richiesta.
- (e) Le lettere da (a) a (c) lasciano impregiudicato l'obbligo dell'importatore in conformità della clausola 14, lettera (e), e della clausola 16 di informare prontamente l'esportatore qualora non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

15.2 Riesame della legittimità e minimizzazione dei dati

- (a) L'importatore accetta di riesaminare la legittimità della richiesta di comunicazione, in particolare il fatto che essa rientri o meno nei poteri conferiti all'autorità pubblica richiedente, e di contestarla qualora, dopo un'attenta valutazione, concluda che sussistono fondati motivi per ritenere che essa sia illegittima a norma della legislazione del paese di destinazione, compresi gli obblighi applicabili a norma del diritto internazionale e dei principi di cortesia internazionale. L'importatore, alle stesse condizioni, si avvale delle possibilità di ricorso. Quando contesta una richiesta, l'importatore chiede l'adozione di provvedimenti provvisori affinché gli effetti della richiesta siano sospesi fintanto che l'autorità giudiziaria competente non abbia deciso nel merito. Non comunica i dati personali richiesti fino a quando non sia tenuto a farlo ai sensi delle norme procedurali applicabili. Tali requisiti lasciano impregiudicati gli obblighi dell'importatore a norma della clausola 14, lettera (e).
- (b) L'importatore accetta di documentare la propria valutazione giuridica e qualunque contestazione della richiesta di comunicazione e, nella misura consentita dalla legislazione del paese di destinazione, mette tale documentazione a disposizione dell'esportatore. Su richiesta, la mette a disposizione anche dell'autorità di controllo competente.
- (c) Quando risponde a una richiesta di comunicazione l'importatore accetta di fornire la quantità minima di informazioni consentite, sulla base di un'interpretazione ragionevole della richiesta.

SEZIONE IV — DISPOSIZIONI FINALI

Clausola 16. Inosservanza delle Clausole e risoluzione

- (a) L'importatore informa prontamente l'esportatore qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.
- (b) Nel caso in cui l'importatore violi le presenti clausole o non sia in grado di rispettarle, l'esportatore sospende il

trasferimento dei dati personali all'importatore fino a che il rispetto non sia nuovamente garantito o il contratto non sia risolto. Ciò lascia impregiudicata la clausola 14, lettera (f).

- (c) L'esportatore ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole, qualora:
 - (i) l'esportatore abbia sospeso il trasferimento dei dati personali all'importatore in conformità della lettera (b) non venga ripristinato il rispetto delle presenti clausole entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
 - (ii) l'importatore violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole; o
 - (iii) l'importatore non si conformi a una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o di un'autorità di controllo competente in merito agli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole.

In tali casi, informa l'autorità di controllo competente di tale inosservanza. Qualora le parti del contratto siano più di due, l'esportatore può esercitare il diritto di risoluzione soltanto nei confronti della parte interessata, salvo diversamente concordato dalle parti.

- (d) **I dati personali che sono stati trasferiti prima della risoluzione del contratto in conformità della lettera (c) sono, a scelta dell'esportatore, restituiti immediatamente all'esportatore o cancellati integralmente.** L'importatore certifica all'esportatore la cancellazione dei dati. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, l'importatore continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole. Qualora la legislazione locale applicabile all'importatore vieti la restituzione o la cancellazione dei dati personali trasferiti, l'importatore garantisce che continuerà ad assicurare il rispetto delle presenti clausole e che tratterà i dati solo nella misura e per il tempo richiesto dalla legislazione locale.

- (e) Ciascuna parte può revocare il proprio accordo a essere vincolata dalle presenti clausole qualora i) la Commissione Europea adotti una decisione in conformità dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 riguardante il trasferimento di dati personali cui si applicano le presenti clausole; o ii) il regolamento (UE) 2016/679 diventi parte del quadro giuridico del paese verso il quale i dati personali sono trasferiti. Ciò lascia impregiudicati gli altri obblighi che si applicano al trattamento in questione a norma del regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 17. Legge applicabile

Le presenti clausole sono disciplinate dalla legge di un paese che riconosce i diritti del terzo beneficiario. Le Parti convengono che tale legge sarà quella dell'entità di Vitrolife Group contraente del contratto di assistenza e manutenzione annuale.

Clausola 18. Scelta del foro e giurisdizione

Qualunque controversia derivante dalle presenti clausole è risolta dai tribunali dell'entità di Vitrolife Group contraente del contratto di assistenza e manutenzione annuale.

APPENDICE

ALLEGATO I

A. ELENCO DELLE PARTI

Esportatore: La società di Vitrolife Group che è la parte contraente del contratto di manutenzione annuale con il Cliente

Nome, posizione e dati di contatto della persona di riferimento: Responsabile della protezione dei dati
dataprotection@vitrolife.com

Ruolo (titolare del trattamento/responsabile del trattamento): Responsabile del trattamento

Attività pertinenti ai dati trasferiti a norma delle presenti clausole: Assistenza e manutenzione

Firma e data di adesione: Le presenti clausole sono parte integrante delle Condizioni Generali di Vitrolife. In quanto tali, le parti convengono che la conclusione dell'accordo sulle Condizioni Generali costituirà anche la conclusione delle presenti Clausole di Trasferimento.

Importatore: Il cliente dei servizi di Vitrolife Group relativi ai sistemi EmbryoScope™ e/o CulturePro™ al di fuori dell'UE/SEE

Nome, posizione e dati di contatto della persona di riferimento: il titolare del trattamento è responsabile di fornire al Responsabile del trattamento informazioni sulla persona di riferimento del titolare del trattamento

Ruolo (titolare del trattamento/responsabile del trattamento): Titolare del trattamento

Attività pertinenti ai dati trasferiti a norma delle presenti clausole: Assistenza e manutenzione

Firma e data di adesione: Le presenti clausole sono parte integrante delle Condizioni Generali di Vitrolife. In quanto tali, le parti convengono che la conclusione dell'accordo sulle Condizioni Generali costituirà anche la conclusione delle presenti Clausole di Trasferimento.

B. DESCRIZIONE DEL TRASFERIMENTO

Se non diversamente indicato nella presente sezione B, si applicano le informazioni contenute nell'Accordo sul trattamento dei dati stipulato tra le parti.

I dati vengono trasferiti in modo continuativo per tutto il tempo in cui il Cliente acquista servizi da Vitrolife Group.

ALLEGATO II - MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE, COMPRESE MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEI DATI

Se non diversamente indicato nel presente Allegato II, si applicano le informazioni contenute nell'Accordo sul trattamento dei dati stipulato tra le parti